

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO

PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. : 34 DEL 12/05/2026	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E FORNITURA DI RICAMBI PER IL DEFIBRILLATORE "IPAD NF 1200" DEL COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO - DITTA LOW COST SERVICE DI SASSUOLO (MO) - CIG: BB9FBEEED1D
---------------------------	---

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2026/2028;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 18/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs 118/2011;

PREMESSO che il Comune di Valle San Nicolao è dotato di un defibrillatore "IPAD NF1200" ubicato presso il Palazzo Municipale;

CONSIDERATO che per garantire il corretto funzionamento dello stesso occorre provvedere alla verifica funzionale annuale e la sostituzione dei ricambi (elettrodi e batterie) per sopraggiunta scadenza;

RILEVATA la necessità, in considerazione di quanto descritto nel punto precedente, di procedere all'individuazione di apposito operatore economico in possesso dei requisiti e della competenza tecnico professionale richiesta per la prestazione in questione, al fine di garantire la prestazione richiesta;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n° 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" - (G.U. n° 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n° 12);

ACCERTATO che ai sensi dell'Art. 50, (Procedure per l'affidamento), al comma 1, del suddetto D.Lgs. n° 36/2023, viene stabilito che "salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità":

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

STABILITA l'esigenza e la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, così come da programma di assistenza e manutenzione DAE;

DATO ATTOche:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un Contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - fine che con il Contratto si intende perseguire è relativo: alla "assistenza e manutenzione che prevede la verifica funzionale annuale e la sostituzione dei ricambi (elettrodi e batterie) del defibrillatore comunale;
 - l'oggetto del Contratto è: la "Fornitura piastre (Elettrodi – Adulti-Pediatrici e batteria) per Defibrillatori;
 - importo del contratto: € 472,50 (IVA di Legge, in misura del 22% esclusa);
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n° 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per le ragioni surrichiamate;
 - la tipologia di spesa ed il relativo importo rientrano nei limiti per i quali è possibile procedere all'affidamento, ai sensi del succitato dettato normativo;
 - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO CHE:

- l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del Contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n° 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di Contratti Pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VISTO il preventivo della Soc. LOW COST SERVICE s.r.l., con sede a Sassuolo (MO), acclarato al Protocollo Comunale al n° 1396 del 12/05/2026, che riportano le voci di costo della fornitura di che trattasi (manutenzione e verifica, fornitura elettrodi Adulto/Pediatrici e batteria per Defibrillatore modello IPAD NF1200 S/N), per un

totale di € 472,50 IVA esclusa;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO CHE:

- si ritiene opportuno dover affidare la prestazione in oggetto a favore del suddetto operatore economico;
- l'offerta della Soc. LOW COST SERVICE s.r.l., con sede a Sassuolo (MO), appare congrua e nella realtà del mercato;
- in data 24/01/2026 è stato richiesto in via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e lo stesso risulta regolare, avente scadenza al 24/05/2026;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei prezzi dell'offerta, con affidamento alla Soc. LOW COST SERVICE s.r.l., con sede a Sassuolo (MO), Via Montanara, 24 – C.F./Partita I.V.A. 03779690365, della fornitura di “Elettrodi Adulti/Pediatrici, batteria per Defibrillatore semiautomatico di proprietà comunale” e “verifica periodica di funzionamento, per un costo complessivo pari ad € 576,45 (IVA compresa), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, i prezzi applicati dall'operatore economico a cui viene affidata la prestazione, risultano notoriamente congrui in merito al rapporto qualità/prezzo ed il medesimo risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

PRESO ATTO che le somme necessarie per l'attuazione della fornitura trovano copertura finanziaria a valere così come appreso: Capitolo 470/1156/99 Cod. 01.05.1 del bilancio di previsione 2026/2028 – Esercizio 2026

EVIDENZIATO che si procederà al pagamento della fornitura eseguita e su presentazione di fattura elettronica, nel conto corrente dedicato, indicato dall'operatore economico nella fattura, ed in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva, tramite DURC del medesimo, ai sensi di Legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'A.N.A.C. su richiesta delle stazioni appaltanti;

ATTESO CHE il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso la Piattaforma Contratti Pubblici gestita da A.N.A.C., ottenendo l'attribuzione del C.I.G.: BB9FBEEED1D;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in materia di “PAREGGIO DI BILANCIO”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207, per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
- la L.R. n° 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (così come modificata dalla L.R. n° 41 del 05/11/2018), per la parte non in contrasto con il D.Lgs. n° 36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n° 118/2011, modificato dal D.Lgs. n° 126/2014;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei prezzi dell'offerta, alla Soc. LOW COST SERVICE s.r.l., con sede a Sassuolo (MO), Via Montanara, 24 – C.F./Partita I.V.A. 03779690365, la fornitura del Kit Elettrodi, batteria e verifica funzionale, del defibrillatore semiautomatici salvavita (DAE) di proprietà comunale, costo complessivo di € 472,50 (I.V.A. di Legge esclusa), così come da preventivo di spesa appositamente acquisito, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE, conseguentemente la spesa per la somma di € 576,45 (I.V.A. di Legge compresa), a favore dell'operatore economico sopracitato, così come appresso:

- sul Capitolo cap. 470/1156/99 cod. 01.05.1 Impegno 131/2026 del bilancio di previsione 2026-2028 anno finanziario 2026;

DI DARE ATTO:

- che il codice identificativo gara è CIG: BB9FBEEED1D;
- che il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa presentazione di regolare fattura e verifica dell'esatto adempimento della stessa, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), e della verifica DURC;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n° 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- costituisce altresì "Determina a contrarre";
- va inserita nel Registro delle Determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio on line, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Valle San Nicolao, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente

Cerrone Marica Elena